

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Compensi a cavallo d'anno: novità della Riforma Fiscale

Il Decreto Legislativo sulla riforma dell'Irpef e dell'Ires prevede che i compensi pagati con assegno o bonifico bancario gli ultimi giorni dell'anno e ricevuti dai professionisti i primi giorni dell'anno successivo, in sede di determinazione del reddito del professionista, devono essere imputati nel periodo d'imposta in cui sono usciti dalla disponibilità del committente.



Di cosa parliamo

- Il **reddito da lavoro autonomo** (percepito da professionisti) viene determinato come differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura **percepiti** nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.
- Nella determinazione del reddito da lavoro autonomo si applica, quindi, il **principio di cassa**.
- In caso di compensi **pagati dal committente negli ultimi giorni dell'anno**, ma entrati nella disponibilità del professionista nei primi giorni dell'anno successivo, prima della Riforma Fiscale in atto, si proponeva una problematica di **disallineamento** tra:
 - periodo d'imposta d'imputazione dei costi in capo al committente;
 - periodo d'imposta d'imputazione dei ricavi in capo al professionista.
- Dubbia era anche l'imputazione temporale della **ritenuta** applicata dal committente ed in particolare non era chiaro se la ritenuta riguardasse il mese di dicembre con scadenza di versamento 16 gennaio dell'anno successivo oppure se riguardasse il mese di gennaio dell'anno successivo con scadenza di versamento 16 febbraio.
- A dirimere ogni dubbio è intervenuta la Riforma Fiscale, in particolare il Decreto Legislativo sulla riforma dell'Irpef e dell'Ires.



Novità

- L'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 294/2024 prevede: *"Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta."*
- In altre parole, il Decreto Legislativo in questione prevede che il compenso ricevuto dal professionista costituisce reddito del periodo d'imposta in cui il pagamento **esce dalla disponibilità economica dell'erogante**. Per esempio, se un compenso verrà pagato con bonifico disposto gli ultimi giorni del 2024 e verrà accreditato sul conto corrente del professionista nei primi giorni del 2025, detto compenso sarà reddito del professionista del 2024, anno in cui il pagamento sarà uscito dalla disponibilità economica del committente.
- Con la disposizione contenuta nella riforma, quindi, si realizzerà un allineamento tra:
 - 1) periodo di imputazione del costo per il committente;
 - 2) periodo di imputazione del ricavo per il professionista;

3) periodo di imputazione della ritenuta.



Attenzione

- Il Decreto Legislativo n. 294/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16/12/2024 ed **entrerà in vigore il 31/12/2024**.
- Inoltre, per espressa previsione, le nuove disposizioni relative al periodo d'imputazione dei redditi da lavoro autonomo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, quindi **a partire dal 2024**.
- Pertanto, in caso di **compensi pagati gli ultimi giorni del 2024** con bonifico/assegno ed entrati nella disponibilità del professionista i primi giorni dell'anno successivo, in occasione della determinazione del reddito del professionista, detti compensi **dovranno essere imputati al 2024**.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti